CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 25 marzo 2010 (31.03)
(OR. en)

7423/1/10
REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2009/0077 (COD)

CODEC 195
AGRILEG 24

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 8 - 11 marzo 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione[1], hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto la relatrice, Bairbre De Brún (GUE/NGL, UK), ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione contenente un emendamento di compromesso alla proposta. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

[1] GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta. Sono stati presentati altri 3 emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti[1], il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "▌" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "‖".

---

[1] Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 6.4.2010.

ALLEGATO
(9.3.2010)

Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0268),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0035/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3 e gli articoli 43, paragrafo 2 e 168, paragrafo 4, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del 6 ottobre 2009 del Comitato economico e sociale europeo[1],

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0082/2009),

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2. approva la dichiarazione comune e attira l'attenzione sulle dichiarazioni della Commissione qui di seguito allegate, che saranno pubblicate nella Gazzetta dell'Unione europea insieme all'atto legislativo definitivo;

[1] GU C 318 del 23.12.2009, pag. 121.

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2009)0077

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4 lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003[3] relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

(2) L'articolo 5 di tale regolamento stabilisce le disposizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti che figurano nella parte A e B dell'allegato I del regolamento. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) gli animali devono essere identificati mediante un sistema di identificazione elettronica (trasponditore). Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, gli animali da compagnia in questione devono considerarsi identificati anche quando presentano un tatuaggio chiaramente leggibile.

(3) L'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabiliscono che, qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia, per conto del proprietario deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

(4) Al fine di evitare qualsiasi inutile turbativa, in particolare per quanto riguarda i movimenti provenienti da paesi terzi, è necessario meglio specificare i riferimenti a tali norme ISO

---

1 GU C 318 del 23.12.2009, pag. 121.
2 Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2010.
3 GU L 146 del 13.06.2003, pag. 1.

prima che l'impiego dei trasponditori diventi obbligatorio. Vista la natura tecnica di tali riferimenti, è opportuno inserirli in un allegato e modificare gli articoli 4 e 14 di conseguenza.

(5) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che cani, gatti e furetti debbano essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS). In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 998/2003 per l'esecuzione della vaccinazione antirabbica sono disponibili anche vaccini ricombinanti.

(6) Al fine di consentire i movimenti di cani, gatti e furetti vaccinati con vaccini ricombinanti, in particolare quelli provenienti da paesi terzi, è opportuno introdurre provvedimenti atti ad autorizzare, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003, l'impiego di tali vaccini in linea con determinati requisiti tecnici descritti in un allegato al regolamento stesso.

(7) Se somministrati in uno Stato membro, i vaccini devono aver ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari[1] o del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali[2].

(8) Se somministrati in un paese terzo, i vaccini devono essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite dal capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(9) È inoltre opportuno adottare norme basate su risultati scientifici di natura analoga a quelle stabilite per la rabbia, tali norme dovrebbero introdurre, nell'ambito dei movimenti degli animali da compagnia, misure ***sanitarie*** preventive concernenti altre malattie che potrebbero colpire questi animali nei casi in cui tali provvedimenti preventivi siano proporzionati al rischio di propagazione delle malattie in seguito ai movimenti degli animali da compagnia. ▌

(10) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che, alla luce della situazione particolare di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda la rabbia, l'introduzione di cani e gatti in questi Stati membri sia subordinata al rispetto di condizioni supplementari. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010.

(11) In base alle suddette condizioni supplementari, gli animali da compagnia introdotti nel territorio di questi Stati membri devono essere identificati mediante un trasponditore, a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione tramite un tatuaggio chiaramente leggibile. Dette condizioni comprendono anche la titolazione di

---

[1] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
[2] GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

anticorpi obbligatoria prima dell'introduzione degli animali da compagnia nel territorio di tali Stati membri al fine di confermare il raggiungimento di un livello protettivo di anticorpi antirabbici.

(12) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le misure sanitarie preventive in merito a malattie diverse dalla rabbia e alle modifiche dei requisiti tecnici per l'identificazione degli animali e per la vaccinazione antirabbica come previsto negli allegati. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(13) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni per i movimenti provenienti da paesi terzi di cani, gatti e furetti in base alla situazione prevalente relativa alla rabbia nel paese terzo d'origine e nello Stato membro di destinazione.

(14) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che quando gli animali da compagnia provenienti dal territorio di determinati paesi terzi transitano in quello di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, si devono applicare le condizioni supplementari fissate dall'articolo 6. I paesi terzi in questione sono elencati nella parte B, sezione 2 e nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

(15) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) punto ii) del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che gli animali da compagnia provenienti da altri paesi terzi siano messi in quarantena, a meno che non si sia provveduto a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento dopo l'introduzione di tali animali ***nell'Unione***.

(16) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 dispone inoltre che Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito per quanto riguarda l'echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l'introduzione di animali da compagnia nel loro territorio al rispetto di norme specifiche vigenti alla data d'entrata in vigore di tale regolamento. Tale disposizione deve essere applicata a titolo transitorio fino al 30 giugno 2010.

(17) Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 la Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) quanto alla necessità di mantenere la ricerca sierologica, deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per la determinazione del regime da applicare a decorrere dal 1° luglio 2010 per gli articoli 6, 8 e 16 dello stesso regolamento.

(18) Al fine di determinare tale regime la Commissione ha svolto una valutazione d'impatto sulla base di diverse consultazioni recenti e della relazione adottata l'8 ottobre 2007[1] conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 e tenendo conto delle raccomandazioni dell'EFSA.

(19) L'11 dicembre 2006, l'EFSA ha adottato un parere sulla valutazione del rischio di introduzione della rabbia nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia e a Malta in conseguenza dell'abbandono del test sierologico che misura gli anticorpi contro la rabbia[2].

---

1 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/petreport_en.htm

2 Journal EFSA (2006) 436, pag. 1.

(20) Basandosi sui dati del 2005 l'EFSA ha determinato che alcuni Stati membri presentano una prevalenza non trascurabile di rabbia tra gli animali da compagnia. L'EFSA ha inoltre raccomandato che siano attuate misure di riduzione del rischio in caso di movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi che presentano un numero non trascurabile di casi tra gli animali da compagnia.

(21) La rabbia in questi Stati membri è prevalentemente di tipo silvestre. È stato dimostrato sul campo che con l'eliminazione della rabbia silvestre, ottenuta tramite programmi intensivi di vaccinazione orale della fauna selvatica, l'insorgenza della malattia negli animali domestici diminuisce.

(22) La Comunità ha approvato una serie di programmi atti a eliminare, controllare e monitorare la rabbia in tali Stati membri ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario[1]. La Commissione prevede di terminare la partecipazione comunitaria ai programmi nazionali nel territorio di questi Stati membri entro la fine del 2011.

(23) In vista del parere dell'EFSA e dei programmi a partecipazione comunitaria atti a eliminare la rabbia in alcuni Stati membri, il provvedimento transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.

(24) Il 18 gennaio 2007, l'EFSA ha adottato un parere sulla valutazione del rischio di introduzione dell'echinococcosi nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia, a Malta e in Finlandia in conseguenza dell'abbandono delle norme nazionali[2].

(25) L'8 marzo 2007, l'EFSA ha adottato un parere sulla valutazione del rischio di introduzione delle zecche nel Regno Unito, in Irlanda e a Malta in conseguenza dell'abbandono delle norme nazionali[3].

(26) Da tali pareri risulta che i dati disponibili non hanno consentito all'EFSA di dimostrare che i cinque Stati membri in cui si applicano misure transitorie per quanto riguarda alcuni tipi di zecche e la tenia Echinococcus multilocularis si trovino in una situazione particolare, né di quantificare il rischio d'introduzione di agenti patogeni derivante dai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(27) Al fine di garantire la coerenza in relazione ai provvedimenti transitori è opportuno prorogare le misure transitorie di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 fino al 31 dicembre 2011.

(28) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

---

1 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
2 Journal EFSA (2006) 441, pag. 1.
3 Journal EFSA (2007) 469, pag. 1.

"Nel caso di cui alla lettera b), se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall'allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.";

2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante:

i) l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull'animale in questione conformemente all'allegato I ter, e

ii) se necessario, l'esecuzione di misure ***sanitarie*** preventive concernenti altre malattie sull'animale in questione.";

3) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Per garantire il controllo delle malattie diverse dalla rabbia, che possono diffondersi grazie ai movimenti degli animali da compagnia la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 ter ferme restando le condizioni degli articoli 19 quater e 19 quinquies, misure sanitarie preventive di cui alla lettera b) punto ii). Dette misure sono scientificamente giustificate e proporzionate al rischio di diffusione delle malattie in parola dovute a tali movimenti.";

4) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'alinea e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

"1. Fino al 31 dicembre 2011 l'introduzione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A nel territorio di Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

– devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che, entro il termine del periodo transitorio di otto anni fissato dall'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e";

5) l'articolo 8, paragrafo 1 è modificato come segue:

a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6.";

b) alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) fino al 31 dicembre 2011 in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, essere messi in quarantena ***a meno che siano stati resi conformi alle condizioni di cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nell'Unione***";

6) all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme ai requisiti fissati dall'allegato I bis, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.";

7) l'articolo 16 è modificato come segue:

a) la data del "30 giugno 2010" di cui al primo paragrafo è sostituita da quella del "31 dicembre 2011";

b) il secondo e terzo paragrafi sono eliminati;

8) ***sono inseriti gli articoli seguenti:***

"Articolo 19 bis

1. Al fine di tenere conto del progresso tecnico la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 19 ter, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 19 quater e 19 quinquies, modifiche dei requisiti tecnici per l'identificazione come disposto nell'allegato I bis.

2. Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici riguardanti la vaccinazione antirabbica la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 19 ter, fatte salve le condizioni degli articoli 19 quater e 19 quinquies, modifiche dei requisiti tecnici relativi alla vaccinazione antirabbica come disposto all'allegato I ter.

3. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 19 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 quater.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 19 quater e 19 quinquies.

Articolo 19 quater

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e 19 bis può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede ad informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata, lasciando impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19 quinquies

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se, alla scadenza di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno contestato l'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni;

9) sono aggiunti due nuovi allegati, allegato I bis e allegato I ter, i cui testi figurano nell'allegato al presente regolamento.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il presidente	Il presidente

"ALLEGATO I bis

Requisiti tecnici per l'identificazione

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, il sistema di identificazione elettronica standard è un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura ("trasponditore") che:

1. è conforme alla norma ISO 11784 e applica le tecnologie HDX o FDX-B;
2. può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.

ALLEGATO I ter

Requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica (di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) punto i))

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 998/2003, una vaccinazione antirabbica è considerata valida purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. il vaccino antirabbico deve:

   a) essere un vaccino diverso da un vaccino vivo modificato e rientrare in una delle seguenti categorie:

      i) vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS); oppure nella

      ii) un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;

   b) se somministrato in uno Stato membro, aver ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dei seguenti strumenti:

      i) direttiva 2001/82/CEE, oppure

      ii) regolamento (CE) n. 726/2004;

   c) se somministrato in un paese terzo, soddisfare i requisiti fissati dalla parte C del capitolo 2.1.13 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), edizione 2008, dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.

2. Una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida qualora soddisfi le seguenti condizioni:

   a) il vaccino è stato somministrato nella data indicata in:

      i) sezione IV del passaporto; oppure nella

      ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

   b) la data di cui alla lettera a) non deve essere precedente alla data di impianto del microchip indicata all'interno della:

      i) sezione III punto 2 del passaporto; oppure nella

      ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

   c) devono essere trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino;

d) il periodo di validità della vaccinazione, come prescritto nella specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo in cui è somministrato il vaccino stesso, è stato indicato dal veterinario abilitato nella:

   i) sezione IV del passaporto; oppure nella

   ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;

e) una rivaccinazione (richiamo) deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente indicato al punto d)."

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione intende proporre una revisione dell'intero regolamento (CE) n. 998/2003 prima del 30 giugno 2011 e, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti degli atti delegati e di esecuzione.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.

Dichiarazione della Commissione che riguarda la notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi ed è pronta ad agire di conseguenza.